



*Arma dei Carabinieri*



**ANAC** AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

PROTOCOLLO D'INTESA  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA  
L'ARMA DEI CARABINIERI  
E  
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

L'Arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi,

e

l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella persona del Presidente, Avv. Giuseppe Busia,

**VISTO** l'art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l'altro, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche "i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

**VISTO** l'art. 19, comma 15, del medesimo decreto, che ha, altresì, attribuito all'ANAC le funzioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, precedentemente spettanti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le funzioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**VISTO** l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "Codice dei contratti pubblici" il quale attribuisce all'ANAC:

- la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione (comma 1);

- la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, anche attraverso linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile comunque denominati (comma 2);
- la vigilanza collaborativa, per gli affidamenti di particolare interesse, attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara (comma 3, lettera h);
- l'elaborazione dei costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, alle condizioni di maggiore efficienza, avvalendosi eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici, al fine di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto (comma 3, lettera h-bis); - il potere di disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato (comma 5);
- la gestione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive (comma 8);

**VISTE** le Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni in data 21 febbraio 2018,

**VISTI** la legge 31 marzo 2000, n. 78 e il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, successivamente recepito e riordinato nel Codice dell'Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010) e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 90/2010);

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, comma 2, lett. d), recanti le attribuzioni dell'Arma dei Carabinieri nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

**VISTO** l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e successive modifiche), che prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO** che la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 13779 del 12 novembre 2012 – "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (da ultimo modificata dalla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) in attuazione dell'art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n. 62", prevede che le richieste di rating siano trasmesse, tra gli altri, all'ANAC per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

**VISTO** il Protocollo d'intesa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Arma dei Carabinieri, siglato il 18 giugno 2015, volto a strutturare una collaborazione per favorire la trasparenza dell'azione amministrativa e accrescere l'efficacia complessiva delle misure di prevenzione della corruzione nella P.A.;

**CONSIDERATA** la reciproca volontà delle Parti di proseguire la proficua collaborazione avviata.

## CONVENGONO QUANTO SEGUE:

### Art. 1

#### (Ambiti di Collaborazione)

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e l'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. L'attività di collaborazione è sviluppata secondo le linee programmatiche concordate periodicamente ai sensi del successivo art. 2.
3. Gli ambiti di collaborazione sono così individuati:
  - a) verifica della regolarità delle procedure di affidamento di contratti pubblici, della corretta esecuzione degli stessi e del rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti;
  - b) prevenzione della corruzione e vigilanza sul rispetto del PNA e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
  - c) obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
  - d) inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

4. Nel contesto degli ambiti sopra individuati, aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono individuate nelle seguenti:
- a) prevenzione e contrasto della violazione delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro nell'esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi e forniture;
  - b) prevenzione e contrasto della violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza alimentare nell'espletamento di commesse afferenti a contratti pubblici di servizi ristorazione e mensa, con particolare riferimento a quelli per il soddisfacimento di fabbisogni di scuole e strutture sanitarie pubbliche;
  - c) condivisione di informazioni sull'attività di impresa, ai fini delle valutazioni dei requisiti per il rilascio del rating di legalità delle imprese;
  - d) condivisione di informazioni relative alla segnalazione o all'accertamento di conflitti di interessi e/o incompatibilità, anche potenziali, nell'espletamento di funzioni o incarichi pubblici, ed in particolare nell'adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali;
  - e) condivisione di segnalazioni provenienti dai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## Art. 2

### (Modalità esecutive)

1. In relazione ai punti a) e b) del comma 4 dell'art. 1, l'Arma dei Carabinieri individua, su richiesta dell'Autorità, il personale dell'Arma territoriale o dei Reparti Speciali da mettere a disposizione, anche distaccando senza oneri aggiuntivi un contingente di proprie risorse in numero massimo di due unità, ai fini del supporto ad attività di vigilanza o dello svolgimento congiunto di attività ispettive nei settori di specifica competenza dell'Arma. In particolare, l'Autorità potrà avvalersi del:
- a) **Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri**, cui sono attribuiti compiti particolari di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, anche a mezzo di:
    - **Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale**, cui sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'assetto ambientale, di salvaguardia del patrimonio naturale e di tutela dell'equilibrio ecologico;
    - **Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare**, cui competono, tra l'altro, i controlli in materia di regolare applicazione di regolamenti comunitari, nonché le attività di prevenzione e repressione di frodi nel settore agroalimentare;
  - b) **Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro**, cui sono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché delle conseguenti direttive di attuazione emanate dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ovvero dalla Regione Sicilia, per quanto di autonoma competenza;

- c) **Comando Carabinieri per la Tutela della Salute**, cui sono attribuiti poteri ispettivi e di vigilanza su attività di produzione, somministrazione, deposito o vendita di prodotti destinati all'alimentazione umana;
  - d) **Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale**, cui sono attribuiti compiti di prevenzione e contrasto di tutte le violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.
2. In relazione alle lettere b), c) e d) del comma 3 dell'art. 1, l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle indagini espletate presso le amministrazioni pubbliche o presso i soggetti privati a controllo pubblico, avrà cura di verificare il rispetto delle previsioni e degli obblighi di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e al d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento a:
- a) adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il Codice di comportamento dei dipendenti;
  - b) pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni;
  - c) controlli previsti dalla richiamata normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.
- Gli esiti di tali verifiche saranno conseguentemente trasmessi all'ANAC.
3. In relazione al punto c) del comma 4 dell'art. 1:
- a) l'Autorità mette a disposizione dell'Arma dei Carabinieri l'accesso al Casellario delle Imprese, oltre ad ulteriori dati o elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di potenziale interesse ai fini dello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica dell'Arma;
  - b) l'Arma dei Carabinieri mette a disposizione dell'Autorità le informazioni su imprese, i dati o gli elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di potenziale interesse ai fini delle valutazioni dei requisiti per il rilascio del rating di legalità delle imprese.

## Art. 3

### (Ulteriori forme di collaborazione)

1. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente protocollo, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo possono essere promosse ulteriori attività e forme di collaborazione, finalizzate alle verifiche preventive o successive di documenti, atti di gara, o eventuali fasi della procedura di affidamento o dell'esecuzione dell'appalto.

## Art. 4

### (Condivisione dei dati e delle informazioni e attività di referto)

1. L'Autorità si impegna a rendere disponibili all'Arma dei Carabinieri i dati e le informazioni presenti nella BDNCP di interesse ai fini del presente Protocollo.
2. L'Arma dei Carabinieri, a sua volta, si impegna a condividere l'insieme dei dati e delle informazioni, di interesse ai fini del presente Protocollo, funzionali all'espletamento delle attività istituzionali dell'Autorità.
3. L'Arma e l'Autorità si impegnano ad istituire un Comitato operativo per la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative di cui al presente Protocollo, nonché per agevolare lo scambio di informazioni, composto da tre rappresentanti per ciascun soggetto firmatario.
4. Oltre alle modalità sopra rappresentate, l'Arma dei Carabinieri si rende disponibile a fornire dati e informazioni concernenti procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici individuati dall'Autorità in relazione ad ambiti territoriali specifici, operando eventualmente anche tramite accesso, su richiesta della medesima Autorità.

## Art. 5

### (Referenti per la collaborazione)

I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:

1. per l'A.N.AC.:
  - a) sul piano programmatico, il Presidente;
  - b) sul piano operativo, il Segretario Generale;
2. per l'Arma dei Carabinieri:
  - a) sul piano programmatico, il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale;
  - b) sul piano operativo, dall'Ufficio Operazioni del Comando Generale, nella persona del Capo Ufficio pro tempore.

## Art. 6

### (Sicurezza delle informazioni e privacy)

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati delle attività oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
3. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.

## Art. 7

### (Durata, integrazioni e modifiche)

1. Il presente protocollo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Lo stesso potrà essere rinnovato di comune accordo tra le parti firmatarie e potrà, altresì, essere modificato anche prima della scadenza, di comune accordo tra le parti, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Roma, 18 maggio 2021

Il Comandante Generale  
dell'Arma dei Carabinieri  
Gen. C.A. Teo Luzi

Il Presidente  
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  
Avv. Giuseppe Busia